



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 – 25 OTTOBRE 2024

Riunione del 23/10/2024

12.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Giuseppe Crupi** n.q. di Presidente pro-tempore della società AS Pallavolo Olivieri
- S.S. **AS Pallavolo Olivieri** in persona del Presidente pro-tempore

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

In relazione ai procedimenti incardinati dalla Procura Federale nei confronti:

- *Presidente dell'AS Pallavolo Olivieri, Sig. **Giuseppe Crupi**, per aver, in violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 24, RAT FIPAV; artt. 1 e 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale", tesserato l'atleta R. C. in data 1° novembre 2023 in assenza del prescritto modulo F di primo tesseramento;*
- ***Pallavolo Olivieri**, per aver, in violazione dell'art. 9, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; degli art. 2 e 24 RAT FIPAV;; artt. 1, 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale", tesserato l'atleta R. C. in data 1° novembre 2023 in assenza del modulo F di primo tesseramento;*

OSSERVA

Il procedimento trae origine dal provvedimento del 24/6/2024 dell'Ufficio Tesseramento con il quale veniva revocato il tesseramento dell'atleta R. C. eseguito ad opera della AS Pallavolo Olivieri.



La Procura Federale in esito all'istruttoria compiuta, in data 16/7/2024 comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini e la propria decisione di procedere al deferimento nei loro confronti per aver tesserato un'atleta in assenza del modulo "F" di primo tesseramento.

Il presidente del sodalizio chiedeva, in un primo momento, di essere sentito personalmente dal sostituto procuratore, tuttavia alla data del 3/9/2024, fissata per detta audizione, non compariva inviando una mail con la quale spiegava di non poter intervenire per sopraggiunti motivi personali, anticipando l'invio di una memoria difensiva che era effettivamente trasmessa in data 5/9/2024.

In tale scritto difensivo sostanzialmente il sig. Crupi ammetteva di aver tesserato l'atleta R. C. in assenza del modello "F", ma, sosteneva che questo era accaduto in quanto l'iscrizione era avvenuta per un errore materiale da lui commesso durante la procedura di tesseramento di altre atlete.

Con la stessa memoria deduceva di aver tentato di procedere alla cancellazione del tesseramento, su richiesta dell'atleta, producendo a supporto, la copia della e-mail del 16/4/2024 inviata a tale proposito all'Ufficio Tesseramento della FIPAV.

La Procura Federale in data 10/9/2024, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, inviava al Tribunale l'atto di deferimento, di cui sono riportati sopra, i capi di incolpazione.

Questo Tribunale, pertanto, convocava gli incolpati per l'udienza da tenersi in modalità telematica il giorno 23/10/2024; alla quale partecipava per il sostituto procuratore federale che esponeva il deferimento e chiedeva l'applicazione della sanzione di mesi tre per il Presidente e la multa di € 300,00 per la società, essendo ampiamente dimostrata, oltre che sostanzialmente non contestata, la loro responsabilità disciplinare; risultava collegato anche il sig. Giuseppe Crupi il quale ribadiva la circostanza che il tesseramento era avvenuto per un suo errore e soprattutto che aveva tentato di porvi rimedio chiedendo la cancellazione dello stesso all'Ufficio Tesseramento della FIPAV, come dimostrato documentalmente con il deposito della relativa mail del 16/4/2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che i fatti oggetto del procedimento sono evidenti e documentati e che pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità disciplinare a carico degli incolpati nei confronti dei quali, tuttavia, questo Tribunale ritiene equo mitigare le sanzioni da comminare in ragione del



comportamento posto in essere dal presidente del Sodalizio incolpato il quale, circa due mesi prima dell'esposto inviato dall'atleta, si era attivato per far cancellare il tesseramento illegittimo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Giuseppe Crupi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due ed a carico del sodalizio la multa di € 200,00;

Roma, 25 ottobre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 ottobre 2024